



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Proroga dei Consigli di Istituto

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 novembre 2011, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 220/2011 – Verb. 193

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127;

VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° maggio 2011 emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 000018, prot. AMMCNT-CNR n. 0021791 in data 10 marzo 2011, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 19 aprile 2011, ed in particolare l’articolo 21, comma 1 “Norme transitorie”;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’articolo 31;

CONSIDERATA la naturale scadenza dei Consigli di Istituto;

VISTA la relazione predisposta dall’Ufficio Supporto alla Rete Scientifica, della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture, trasmessa dal Direttore Generale con nota prot. AMMCNT-CNR n. 0080211 del 10 novembre 2011 relativa alla proroga dei Consigli di istituto;

RAVVISATA, nelle more dell’emanazione dei nuovi regolamenti, l’esigenza di provvedere;

DELIBERA

1. I Consigli degli Istituti del CNR alla loro naturale scadenza sono prorogati fino all’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti stabiliti dal Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009.

2. Durante il periodo di proroga non si darà luogo a sostituzioni a eccezione dei deceduti, di coloro che abbiano fatto pervenire, in via ufficiale, al Consiglio Nazionale delle Ricerche, le proprie dimissioni, nonché di coloro che non abbiano più titolo a essere componenti del Consiglio di Istituto.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

3. Le sostituzioni, mancando i nominativi dei non eletti in graduatoria, avverranno individuando fra l'elettorato attivo e passivo, in servizio presso l'Istituto stesso, il dipendente con la qualifica più elevata in posizione e con la maggiore anzianità nel livello e a parità di anzianità di servizio nel livello, di maggiore anzianità anagrafica.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO